



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

## **REGOLAMENTO DELLE CORSE EX ENTE NAZIONALE PER IL CAVALLO ITALIANO**

### **TITOLO II – Delle persone**

#### **Capo III – Allenatore – Caporale con permesso di allenare**

##### **Art. 30 - Modalità di rilascio patente allenatore professionista galoppo**

*Il Mipaaf indice ed organizza, mediante apposito bando, corsi di qualificazione professionale, a contenuto teorico-pratico, propedeutici al rilascio della patente di allenatore professionista galoppo.*

*L'indizione dei corsi ha periodicità triennale salvo particolari esigenze del settore.*

*I percorsi di qualificazione, gestiti dal Mipaaf in collaborazione con le Associazioni di categoria, devono prevedere almeno 200 ore di lezioni in aula, su discipline tecniche e normativa di settore, e 80 ore di stage pratico. L'articolazione degli stessi è definita dallo specifico bando.*

*Sono ammessi a partecipare al corso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

- m) aver compiuto il 21° anno di età;*
- n) aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.*

*Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione di detto titolo di studio:*

- i titolari di patente di fantino che abbiano esercitato tale attività per 10 anni anche non continuativi oppure, che abbiano partecipato, in carriera, ad almeno 200 corse in piano o 80 corse in ostacoli;*
- i titolari di patente di caporale di scuderia e di cavaliere dilettante che abbiano esercitato tale attività per 10 anni anche non continuativi.*

*Nel caso in cui il candidato sia titolare di più qualifiche i diversi periodi di attività sono cumulati;*

- o) essere residente in Italia o in un Paese UE;*
- p) godere dei diritti civili e politici;*
- q) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario devono essere dichiarati tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali siano stati ottenuti i benefici previsti dalla Legge (ad es. amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc.);*
- r) aver prestato un periodo di tirocinio non inferiore a 12 mesi presso un allenatore professionista. Tale periodo di tirocinio dovrà essere documentato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'allenatore, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti l'effettivo svolgimento del periodo formativo ed il livello di qualificazione raggiunto dall'aspirante.*

*Il Mipaaf approva i docenti del corso tra una rosa di possibili candidati proposti dall'Associazione di categoria e si riserva la facoltà di integrare le proposte con l'indicazione di persone di comprovata esperienza nel settore.*

*Il Mipaaf stabilisce il luogo, la data e le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico da svolgersi al termine del corso e nomina, altresì, la Commissione esaminatrice.*



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

*Ai fini della concessione della patente i candidati risultati idonei devono produrre la seguente documentazione:*

7. *istanza di concessione redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto*
8. *modulo relativo ai cavalli affidati in allenamento al richiedente. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui l'allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme alle deleghe di affidamento dei cavalli depositate dai proprietari presso il Mipaaf;*
9. *quietanza di versamento del previsto diritto di segreteria.*

*Nel caso gli stessi, entro tre anni dal conseguimento dell'idoneità, non provvedano all'invio dei documenti suindicati il percorso formativo frequentato non è ritenuto valido ai fini della concessione della patente e deve essere ripetuto.*

*La patente rilasciata al termine del corso è valida per tutti i settori del galoppo.”*

### ***Art. 34 - Rinnovo patente***

*Le domande per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione da parte degli allenatori proprietari o professionisti o dei caporali con permesso di allenare o delle Società di Allenamento, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto.*

*L'Amministrazione non provvede al rinnovo dell'autorizzazione se sul modulo di domanda non è riportata dichiarazione relativa ai cavalli affidati al richiedente.*

*Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui l'allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme con le deleghe di affidamento dei cavalli depositate presso l'Amministrazione.*

*Il modulo di rinnovo, deve essere inoltrato all'Amministrazione entro il 31.12 dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il rinnovo accompagnato dalla ricevuta di versamento del previsto diritto di segreteria. Se il versamento è effettuato oltre i termini stabiliti l'importo del diritto di segreteria è raddoppiato.*

*Gli allenatori che abbiano svolto la loro attività in modo continuativo per almeno 40 anni, non sono tenuti al versamento del diritto di segreteria.*

*L'autorizzazione decade se non rinnovata per **cinque** anni consecutivi.*

*L'allenatore che intenda riprendere l'attività, successivamente a tale periodo, è tenuto alla presentazione di una specifica istanza ed al superamento di un esame teorico-pratico, secondo le modalità stabilite dal Mipaaf, innanzi ad una Commissione composta da un Commissario di riunione, da un Veterinario e da un Allenatore professionista.*